

**AL GIUDICE DI PACE
DI**

Oggetto: ricorso avverso a cartella di pagamento per sanzione amministrativa.

Il sottoscritto (C.F.:), nato il a e residente a, via, n., quale proprietario e conducente dell'autovettura Fiat propone

OPPOSIZIONE

avverso la cartella di pagamento n., emessa da Equitalia Nord in data e notificata in data, a seguito di violazione dell'art. del codice della strada.

CHIEDE

che sia annullata la cartella esattoriale impugnata, in quanto emessa senza che gli sia stato mai notificato il provvedimento sanzionatorio sottostante.

Il sottoscritto è percettore di un reddito imponibile annuo di euro 12.000,00, per cui chiede la sospensione dell'efficacia esecutiva.

Allegati: 1) verbale opposto; 2) copia denuncia dei redditi per l'anno

.....,

➤ **Commento**

Il ricorso avverso la cartella esattoriale non costituisce un rimedio di tipo generale, come è per il ricorso contro il verbale di accertamento o contro l'ordinanza-ingiunzione. Esso può essere esperito nell'ipotesi di mancanza di notificazione del provvedimento sanzionatorio (verbale di accertamento o ordinanza-ingiunzione). Secondo la Corte di Cassazione, avverso la cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili le seguenti azioni:

1) l'opposizione a sanzioni amministrative legge n. 689/1981, ex art. 23, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella;

2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo; con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615 c.p.c., comma 1, quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio;

c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che deve essere attivata (nel termine di cinque giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora [cfr. Cass. civ., sez. II, 22 febbraio 2010, n. 4139].

Il tema dell'opposizione avverso la cartella esattoriale è trattato nei parr. 37.5 e ss.

Va, comunque, rilevato che, ad avviso della Cassazione [Cass. civ. n. 3701/2007], in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell'ordinanza-ingiunzione, si può procedere a iscrizione a ruolo della ***sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%***. L'Avvocatura dello Stato, con nota n. 328804 P del 31 luglio 2013, sez. IV, ha ribadito che “*allo stato non vi sono motivi per non dare corso a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione posto che l'art. 203, comma 3, CdS, prevede l'iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%*”.